



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Protocollo e data in intestazione

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
territoriale della Provincia di Bari, Foggia e
Taranto

uspba@postacert.istruzione.it;

uspfpg@postacert.istruzione.it;

uspta@postacert.istruzione.it;

e, p.c.

Al Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi Pegaso

protocollo@pec.unipegaso.it

Alle Segreterie regionali delle OO.SS.
del personale del Comparto scuola
Loro Sedi

OGGETTO: Contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado con funzioni tutoriali DPCM 4 agosto 2023. Comunicazione dei docenti da porre in esonero totale o in semi-esonero al 50% fino al 31/08/2025 per lo svolgimento di funzioni tutoriali, in qualità di Tutor Coordinatore, presso l'Università degli Studi Unipegaso.

Con decreto interministeriale prot. 243 del 03/12/2024 è stato determinato il contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la Regione Puglia, necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali.

Questa Direzione Generale, con nota prot. 78688 del 29/12/2024, ha reso nota la ripartizione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado fra le varie Università autorizzate ad erogare corsi in Puglia, per l'A.S. 2024/2025.

Nella stessa nota è stato precisato che “[...] *il numero di esoneri complessivi per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore è per l'a.s. 2024/2025, fino al 31 agosto 2025, ed è stato ripartito sulla base dell'offerta formativa presentata da parte di ciascuna Università [...]*”.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

L'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 256 del 28/12/2023 prevede al comma 3 che *“[...] In caso di mancata attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione, il personale in esonero o semiesonero eventualmente già selezionato e collocato in posizione di esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente [...]”*

Il suindicato Decreto Interministeriale prosegue all'art. 5 commi 1 e 2 *“[...] L'orario di servizio svolto dai tutor presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, con riferimento ai soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento, è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe.*

L'orario di servizio dei soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento presso i Centri, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nei Centri non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali. [...]”

Infine, l'art. 6 recita *“[...] Al personale docente utilizzato in compiti di tutor coordinatore presso i Centri si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

L'istituzione scolastica di titolarità mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso, ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio effettuate presso i Centri, e perciò dai medesimi autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dagli uffici amministrativi dei Centri competenti alla istituzione scolastica di titolarità del docente. [...]”



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Si fa infine rilevare che l'incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, come determinato dall'art. 3 comma 4 del succitato decreto interministeriale.

Con nota dell'Università degli Studi Pegaso, sono stati comunicati i nominativi dei docenti da porre in esonero e semi-esonero per svolgere le funzioni tutoriali fino al 31/08/2025.

Alla luce di quanto sopra indicato si invita le SS.LL., nell'ambito della propria competenza territoriale, a predisporre i provvedimenti di esonero totale con decorrenza dal 13/05/2025 fino al 31/08/2025, ai sottoelencati docenti dopo aver verificato l'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 256 del 28/12/2023:

COGNOME	NOME	DENOMINAZIONE SCUOLA	PROVINCIA	CLC	ESONERO
DI CEGLIE	CINZIA	TAPS19000A LICEO "GALILEO FERRARIS"	TA	A011	TOTALE
MONTEMURRO	FJODOR	BAPS07000G LICEO "G. TARANTINO"	BA	A011	TOTALE
SCIALPI	STEFANIA	TAPC040009 LICEO "TITO LIVIO"	TA	A018	TOTALE
VAIRA	FRANCESCA	FGMM86001R PIO XII	FG	A028	TOTALE

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo